

BGer 2C_712/2013 vom 23. August 2013

Bundesgericht, 2013-08-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_712_2013

FR: TF 2C_712/2013 du 23 août 2013

IT: TF 2C_712/2013 del 23 agosto 2013

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

E. 2

Facendo valere di avere scarse conoscenze della lingua italiana, il ricorrente chiede che venga soppresso l'obbligo di rivolgersi al Tribunale federale in italiano contro sentenze ticinesi. In caso contrario domanda che venga messo a sua disposizione un servizio di traduzione gratuito. Ora, il ricorrente si riferisce a torto all'obbligo di rivolgersi alle autorità cantonali nella (loro) lingua ufficiale (DTF 136 I 149 consid. 4.2 pag. 154; 127 V 219 consid. 2b/aa pag. 225; 122 I 236 consid. 2c pag. 239) : dinanzi al Tribunale federale è infatti sufficiente che gli atti scritti siano redatti in una delle lingue ufficiali (art. 42 cpv. 1 LTF). Dato che il suo ricorso è stato steso, come era suo diritto, in tedesco, la sua richiesta di potere beneficiare di un servizio di traduzione gratuito si rivela priva d'oggetto.

D'altra parte, si giustifica di rendere la presente sentenza in italiano in virtù dell' art. 54 cpv. 1 LTF , secondo il quale il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata.

E. 3.1

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).

E. 3.2

Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. In effetti, nel proprio prolisso e confuso gravame il ricorrente si limita a rievocare vicissitudini, reiterare accuse a funzionari nonché a menzionare la legge federale sui disabili del 13 dicembre 2002 e la legge ticinese sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 e relativo regolamento d'applicazione nonché principi costituzionali (arbitrio, principi della

proporzionalità, dell'equivalenza, dell'affidamento, della legalità), senza però confrontarsi in modo sufficiente con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata pag. 7 seg.) né sostanziare segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF), in particolare una disattenzione arbitraria (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) della normativa cantonale. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 4

Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente viene comunque considerata la particolarità del caso, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.